

IL DIRIGENTE

Premesso che: con propria Ordinanza N. 23/2025, si provvedeva a disciplinare la Circolazione stradale per l'occupazione di suolo pubblico di carico e scarico merci in via Trentola 125 – 131;

Vista la richiesta di posticipare l'occupazione di suolo pubblico trasmessa tramite E-mail il 30 Gennaio 2025;

Rilevato che per tale motivazione necessita procedere alla emissione di apposita disposizione tendente a modificare quanto già disciplinato al fine di non determinare nocumento alla circolazione generale della zona;

Visti:

- il decreto sindacale N. 114/2024 di attribuzione delle funzioni dirigenziali relative alla direzione del Settore I Sicurezza al Dr. Nicola Vanacore;
- gli artt. n. 5 comma 3, l'articolo n. 6, 7, 158 e 159 del "Codice della Strada" emanato con D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495;
- la documentazione agli atti del Settore;

ORDINA

che venga istituito, per i motivi in premessa indicati, in via temporanea, dalle ore 09,00 alle ore 13,00, del giorno 04 Febbraio 2025, il seguente provvedimento in materia di disciplina della circolazione veicolare in:

A. Via Trentola tratto di strada compreso tra il civico 125 e il civico 131;

- 1. Istituzione del Divieto di sosta, con rimozione coatta dei veicoli ed altri ingombri e precisamente per gli stalli n. 350 e 349, eccetto i mezzi impegnati nelle operazioni di trasloco;**
- 1. la realizzazione di un percorso pedonale protetto al fine di mantenere la continuità dei percorsi pedonali, in adiacenza al cantiere o fissare l'obbligo per i pedoni di circolazione sul lato opposto della strada con indicazioni puntuali da posizionarsi sugli attraversanti pedonali esistenti a monte e a valle dell'aerea di cantiere, nel caso non sia possibile garantire il transito pedonale in sicurezza.**

DISPONE

- 1) Il Comando della Polizia Municipale, e gli altri Organi di Polizia operanti sul Territorio comunale sono incaricati di vigilare per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- 2) La trasmissione della presente ordinanza a tutti i soggetti interessati;
- 3) Il presente provvedimento, per la sola durata dello stesso, annulla e sostituisce tutti i provvedimenti precedenti in contrasto con lo stesso.

P R E C I S A

- a) Chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere, a norma dell' art. 3, comma 4 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, avverso la presente ordinanza per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, al al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, art. 5 L. 1034 del 06.12.1971 o, in alternativa, potrà proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni a decorrere dalla predetta data di pubblicazione art. 8 D.P.R. 1199 del 24.11.1971;
- b) In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285 / 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495 / 1992.
- c) Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle vigenti normative in materia e successive modificazioni ed integrazioni.

Dal Comando di P.L., *data protocollo*

Il Dirigente
Col. Nicola Dott. Vanacore